

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 18 luglio 2024, n. 353
ID 6446 Fasc 3501- PNRR-M1C3-2.2 - Pratica N° 699/2022 - Registro N° 190/2022 Comunicazione di inizio Lavori Asseverata - Cila - Sue Edilizia Privata - Progetto di "Valorizzazione area boschiva per la realizzazione del Parco Avventura "La Fontana di Tichio" in Contrada Annunziatella - Gravina in Puglia - Proponente: Sig.ra Loschiavo Marialina - Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie, ai sensi del paragrafo 8 e dell'allegato C del D.G.R. 1362/2018 e ssmmii. -

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 della L.r. 26/2022;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "*Autorizzazioni Ambientali*" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto "*Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*" con cui è stata attribuita all'ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22*";

VISTA la DD n. 75 del 10/03/2022 della Dirigente a.i della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "*Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti*";

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "*Agenda di Genere*";

VISTA la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "*D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati*;

VISTA la D.G.R. n. 1367 del 5 ottobre 2023 con la quale è stato attribuito l'incarico di dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali all'ing. Giuseppe Angelini e la conseguente sottoscrizione del relativo contratto avvenuta in data 4.12.2023;

VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2023, N.37 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)*";

VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2023, N.38 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024*2026*";

VISTA la DGR N. 18 del 22 gennaio 2024 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale*

2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”

VISTA la Determina n. 1 del 26/02/2024 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTA la Determina n. 299 del 27.6.2024 conferimento dell’incarico di elevata qualificazione “Procedure di VINCA e attività connesse con la componente marino costiera” al dott. Vincenzo Moretti;

VISTA la nota Nota Prot.n. 0251613/2024 - Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio.

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 (BURP n. 114 del 31-8-2018) e ssmmii;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il R.R. n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”
- il Decreto 10 luglio 2015 per la Designazione di 21 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia. (15A05677), pubblicato su gazzettaufficiale.it, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 10 luglio 2015, p. 40, con cui è stata istituita la ZSC “Bosco Difesa Grande”;
- ”;
- il RR n. 6/2016 così come modificato e integrato dal RR n. 12/2017;
- la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”;
- l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT “ articolo 6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”

PREMESSO che:

1. Il Progetto di “Valorizzazione Area Boschiva per la realizzazione del Parco Avventura “La Fontana di Ticchio” in Contrada Annunziatella localizzato nel Comune di Gravina in Puglia, proposto dalla Sig.ra Loschiavo Marialina, è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 “Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”- e che ai sensi dell’art. 23 della LR n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017, nonché della l.r. n.26/2022 compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”;
2. Con nota acquisita al protocollo di questo Servizio al n.7071del 02/05/2023, la sig.ra Loschiavo Marialina in qualità di proprietaria/proponente chiedeva – per il tramite dell’arch. Nunzia Marsico (tecnico incaricato) e

del SUE di Gravina in Puglia - di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA) Fase I di screening per il progetto di *“Valorizzazione area boschiva per la realizzazione del parco avventura “la fontana di Ticchio”*;

3. Con nota prot.n.7845 del 16.05.2023, esaminata la istanza di avvio della procedura in cui veniva dichiarato che il “Parco Avventura” che si voleva realizzare occupava una superficie pari a mq 33.179.67 (pari a circa 3,32 ettari), questo Servizio evidenziava la impossibilità di avviare la procedura di VINCA richiesta, dovendosi assoggettare il progetto proposto ad altra procedura ambientale (PAUR);

4. Con nota prot.n.34596 del 04.08.2023, a seguito di *“richiesta con la quale il tecnico progettista arch. Nunzia Marsico chiede formalmente di riabilitare la CILA in quanto la precedente istanza riportava per mero errore materiale un’estensione di 3.32 ha mentre l’estensione dell’area di intervento è pari a 2,23 ha”* specificando inoltre che *“ a differenza di quanto riportato nella originaria pratica, viene specificato che il parco sarà ad esclusivo uso proprio e dei suoi parenti e amici stretti”*, il SUE di Gravina in Puglia, individuando proprie condizioni alla riattivazione della CILA, chiedeva a questo Servizio di partecipare al procedimento.

5. Esaminata la documentazione prodotta dal proponente e allegata alla richiesta di partecipazione al procedimento del Comune, con nota prot. n.15418 del 15.09.2023 questo Servizio - stante le interlocuzioni pregresse e la impossibilità di conoscere la “reale” superficie interessata dall’intervento – chiedeva – in modo pregiudiziale alla attivazione di qualsiasi procedura di propria competenza - una dichiarazione asseverata da tecnici competenti che, assumendosi ogni responsabilità, dichiarassero:

- La intera estensione in superficie dell’area di progetto;
- anche mediante cartografia vettoriale, la esatta localizzazione dell’intervento (area di intervento da cui potessero desumersi i limiti e la superficie) con rappresentazione di dettaglio delle diverse opere progettuali previste.

6. Con nota acquisita al prot.n,18278 del 27.10.2023 di questo Servizio, per il tramite del Comune di Gravina in Puglia, il tecnico incaricato arch. Nunzia Marsico trasmetteva le integrazioni richieste, per cui risultava presente tutta la documentazione utile per avviare la procedura richiesta di Vinca Fase I *“screening”*;

7. Con nota prot.n. 18542 del 31.10.2023, questo Servizio avviava la procedura richiesta, chiedeva integrazioni documentali e, contestualmente, il cosiddetto “sentito” al Servizio regionale Parchi e Tutela della Biodiversità;

8. Con pec del 04.11.2023, avente ad oggetto *“ lavori di alterazione e modifica dello stato dei luoghi presso Bosco Difesa Grande di Gravina in Puglia, loc. “Fontana di Ticchio”. Osservazioni e richiesta di accesso agli atti e accesso civico”* , il WWF Alta Murgia Terre Peucete lamentava la realizzazione di lavori nella stessa area del progetto *de quo* temendo che *“i lavori in corso abbiano già avuto delle conseguenze negative sulla flora e sulla fauna del sito stesso e sull’intero corso d’acqua che da esso ha origine”*;

9. Con nota prot. n.18983 dl 09.11.2023, questo Servizio chiedeva al Comune di avere contezza di quanto segnalato dall’associazione WWF e di conoscere lo stato dell’iter procedurale di competenza;

10. Con nota prot.n.51928 del 07.12.2023, il Comune di Gravina riscontrava la richiesta allegando un verbale di sopralluogo a firma dello stesso Comune e del Nucleo dei Carabinieri Forestali di Altamura che, in estrema sintesi, elencava i lavori eseguiti come:

- realizzazione/muro di contenimento del terrapieno a monte della strada di accesso all’area realizzato con blocchi squadrate di tufo e legante, presumibilmente cementizio, con corrugato posto al dietro del muro e appena visibile esternamente;
- pulizia e impermeabilizzazione della vasca con malta utilizzando *mape antique ecologic*;
- presumibile pulizia del sito da vegetazione spontanea.

11. Con nota prot. n.13510 del 11.01.2024, questo Servizio

- considerato che con nota prot.n.18542 del 31.10.2023 – avviando la procedura di VINCA Fase I di screening evidenziava come l’area di interesse fosse individuata da strumenti di pianificazione vigenti quale prioritaria per gli interventi attivi di riqualificazione degli habitat forestali e per la tutela di numerose specie animali ritenendo necessario quindi, al fine di poter comprendere appieno la portata della proposta progettuale, di chiedere al proponente di fornire numerosi chiarimenti/integrazioni, afferenti a una vera e propria procedura di VINCA di tipo appropriata, da affidarsi a tecnici esperti della materia;

- tenuto conto di quanto contenuto nel verbale di sopralluogo eseguito in data 01.12.2023;
- ricordando che qualsiasi attività nell'area di interesse ricadente nella Rete Natura 2000 necessita di preventiva valutazione ambientale;

riteneva di assoggettare il progetto *de quo* alla procedura di VINCA di tipo *appropriata* chiedendo quindi che il proponente – qualora fosse intenzionato ad avviare tale procedura su istanza di parte – di fornire tutta la documentazione prevista dalla dgr n.1515/2021 per tale procedura, oltre a quanto già richiesto con la predetta nota prot.n.18542 del 31.10.2023. Oltre a ciò, in relazione ai lavori già realizzati, il proponente avrebbe dovuto anche elaborare adeguata documentazione di dettaglio per la “*verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie*”, di cui alla dgr n.1362/2018 e confermata dalla dgr n.1515/2021.

12. Con pec del 16.04.2024, il proponente mediante il tecnico incaricato, comunicava la volontà di non proseguire con le attività previste e di non avviare la procedura di VINCA appropriata e, in relazione ai lavori già realizzati, allegava documentazione di dettaglio per la “*verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie*”, di cui alla dgr n.1362/2018 e confermata dalla dgr n.1515/2021.

EVIDENZIATO che con D.G.R. n. 1515/2021 è stata confermata la procedura già delineata nel paragrafo 8 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24.07.2018 - come modificata dalla DGR n. 2319 del 9 dicembre 2019, inerente alla “*Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie*”, si procede dunque a tale verifica.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli interventi preliminari sono stati realizzati all'interno del Bosco Difesa Grande, in Gravina di Puglia, in un'area caratterizzata non solo da vegetazione arborea/arbustiva ma anche dalla presenza di ambienti legati alla presenza di acqua. La Fontana di Ticchio, situata in contrada San Domenico, si rinviene al limite occidentale del Bosco Difesa Grande in prossimità della Masseria San Canio, di proprietà Loschiavo. La fontana, alimentata da una piccola sorgente localizzata in un tratto del canale Annunziatella e che alimenta lo stesso canale, è caratterizzata da una vasca, ottenuta da giustapposizione di blocchi di tufo, con un livello dell'acqua che raggiunge una profondità massima di circa 1 metro.

Dall'esame del verbale congiunto del Comune di Gravina di Puglia e del Nucleo dei Carabinieri Forestali di Altamura e di quanto dichiarato nella Relazione denominata “*Parere Tecnico dello Stato di Conservazione degli Habitat e delle Specie*” a firma del dott. R.Sorino, le attività poste in essere sono state:

- a) Pulizia e rimozione della vegetazione arbustiva di rovo *Rubus fruticosus* su una superficie di circa 300 mq nell'area prospiciente la fontana;
- b) Realizzazione di un basso cordolo in tufo locale per una lunghezza di circa 100 metri, con funzione di muretto di contenimento, situato in basso rispetto al vecchio muretto a secco di contenimento che risulta crollato in diversi punti;
- c) Operazione di restauro della vasca con utilizzo di malta biocompatibile al fine di “*arginare*” alcune perdite di acqua.

VALUTAZIONE

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici oggetto di intervento si rileva la presenza dei seguenti Beni Paesaggistici (BP) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), in ambito “*Alta Murgia*”.

6.1.1 Componenti geomorfologiche

UCP – Versanti

6.1.2 Componenti idrologiche

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua

UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.1.2 Componenti botanico vegetazionali

BP – Boschi

6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

UCP – Siti d rilevanza naturalistica

L'area oggetto degli interventi, come detto, ricade all'interno della ZSC "Bosco Difesa Grande - codice IT9120008". Il controllo effettuato in ambito GIS, anche mediante l'utilizzo della cartografia allegata alla dgr 2442/2018, individua l'area di interesse come non caratterizzata dalla diretta presenza di habitat tutelati dalla Direttiva omonima: a poca distanza, viene segnalata la presenza di habitat codice 62A0 contraddistinta da habitat prioritario codice 62A0*- Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneretalia villosae*) e da habitat prioritario codice 6620 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea. Considerata la tipologia di area, la zona è principalmente ricompresa in quella di potenziale habitat per specie di avifauna legate alla presenza di boschi (es. Strigiformi) e alle fasce ecotonali prossime a questi (es. *Falco naumanni*). La presenza di acqua suggerisce la presenza di specie di anfibi, anche tutelate (*Bufo bufo*, *Triturus carniflex*).

Incidenza su habitat e specie:

La valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie è stata eseguita sulla base dei dati riportati nei Formulario standard relativi alla ZSC interessata e aggiornati con la D.G.R. n. 218/2020. Gli interventi non hanno avuto interferenze dirette con habitat tutelati. Analoghe valutazioni sono state condotte per lo stato di conservazione delle specie elencate nel Formulario standard. In questo caso si rileva uno stato di conservazione buono per *Falco naumanni*. Stante la tipologia di interventi, questi possono essere considerati lievi, temporanei poiché strettamente legati alla realizzazione delle attività poste in essere prima descritte. La vegetazione naturale/seminaturale eliminata dovrebbe, con le opportune accortezze, riuscire in breve tempo a riconquistare le aree prima occupate. Questo Servizio non conosce la situazione ante intervento di impermeabilizzazione della vasca: secondo quanto dichiarato dal proponente, la vasca è già stata colonizzata da vegetazione e da specie animali (anfibi).

RITENUTO che:

la verifica condotta in sede istruttoria consente di affermare che l'intervento in argomento, sebbene realizzato in difetto della preventiva procedura di Valutazione di incidenza all'interno di un contesto connotato da elevata valenza naturalistica, non ha determinato compromissione dello stato di conservazione di uno o più habitat considerati dall'omonima Direttiva, non avendone alterato né l'area di ripartizione naturale né la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine.

- ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 42 della Legge Regionale 10 agosto 2018, n. 44, di competenza della Sezione di vigilanza ambientale della Regione Puglia ai sensi del c. 3 del medesimo riferimento normativo;
- Esaminati gli atti ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di "Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie", si ritiene che il progetto in esame, sebbene realizzato in assenza della preventiva valutazione di incidenza, non abbia determinato effetti pregiudizievoli dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie della ZSC/ZPS "Alta Murgia" (IT9120007), in relazione allo stato dei luoghi antecedente alla realizzazione del progetto/intervento, e non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati, a patto che, vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Come previsto dall'art. 27 del Regolamento dell'area ZSC, esiste l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi e in particolare:
 - a. dovrà essere eliminato il cordolo in tufo locale per una lunghezza di circa 100 metri, con funzione di muretto di contenimento e risistemata l'area alla situazione *ex ante*. ;
 - b. Per quanto riguarda l'area che è stata sottoposta ad intervento di pulizia e rimozione della vegetazione arbustiva, attualmente colonizzata da piante di cardo (piante indicatori di perturbazioni), si dovrà avviare e portare a termine un contenimento di questa specie, così da favorire piante arbustive tipiche, secondo le linee guida e i suggerimenti riportati nel Piano di Gestione e presenti prima dell'intervento.

- c. Per quanto attiene alla vasca, si ritiene di non intervenire per non provocare nuovi impatti negativi, sempre che sia garantita la continua presenza di acqua nella stessa vasca.
- d. siano osservate le misure di conservazione trasversali n. 2 – Zootecnia ed agricoltura, in particolare: “È fatto divieto di eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive... Per la manutenzione e il ripristino delle strutture in pietra a secco obbligo di fare riferimento alle “Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia”. Per i muretti a secco valgono le indicazioni tecniche di cui alla DGR 1554/2010...”;
- e. siano osservate le misure di conservazione trasversali n. 9 – emissioni sonore e luminose;
- f. siano preservate le aree contermini a pascolo naturale e sulle stesse non siano realizzati cantieri e/o depositi di materiali temporanei;
- g. siano adottate tutte le misure atte al contenimento delle polveri e del rumore e sia ridotto al minimo il tempo di stazionamento dei rifiuti da demolizione presso il cantiere, e in ogni caso non si creino cantieri temporanei sui suoli coperti da vegetazione spontanea.

TUTTO CIÒ PREMESSO

TENUTO CONTO che le aree limitrofe a quella di intervento sono caratterizzate dalla presenza di acqua, vegetazione a pascolo e boschi, che costituiscono potenziale habitat di specie animali di interesse comunitario; CONSIDERATA la stringente tempistica legata alla misura del finanziamento in oggetto; CONSIDERATO che l'intervento proposto non incide su habitat tutelati e che gli impatti sulle specie vengono valutati non significativi.

VALUTATE sufficienti le prescrizioni su riportate cui sottoporre l'intervento *de quo*;

RITENUTO che:

- la verifica condotta in sede istruttoria consente di affermare che l'intervento in argomento, sebbene realizzato in difetto della preventiva procedura di Valutazione di incidenza all'interno di un contesto connotato da elevata valenza naturalistica, non ha determinato compromissione dello stato di conservazione di uno o più habitat considerati dall'omonima Direttiva, non avendone alterato né l'area di ripartizione naturale né la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine.
- ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 42 della Legge Regionale 10 agosto 2018, n. 44, di competenza della Sezione di vigilanza ambientale della Regione Puglia ai sensi del c. 3 del medesimo riferimento normativo;

Esaminati gli atti ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di “Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie”, si ritiene che il progetto in esame, sebbene realizzato in assenza della preventiva valutazione di incidenza, non abbia determinato effetti pregiudizievoli dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie della ZSC “Bosco Difesa Grande” (IT9120008), in relazione allo stato dei luoghi antecedente alla realizzazione del progetto/intervento, e non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora

tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 E SMI.”
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI ENTRATA
CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente riportato.

DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE ALLA VERIFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT E DEGLI HABITAT DI SPECIE, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat, per gli interventi realizzati in assenza di VINCA dalla sig.ra Loschiavo Marialina in qualità di proprietaria/proponente – per il tramite dell'arch. Nunzia Marsico (tecnico incaricato), per le valutazioni e le motivazioni espresse in narrativa intendendole qui integralmente richiamate, fatte salve le prescrizioni riportate in precedenza e le eventuali determinazioni di altri Enti competenti;

di TRASMETTERE la presente Determinazione alla Sezione Regionale di Vigilanza al fine degli adempimenti di competenza ex art. 42 c. 3 della LR 44/2018;

di DARE ATTO che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla LR n. 26/2022 relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della DGR 1515/2021;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

di NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, alla proponente Sig.ra Loschiavo Marialina per il tramite dell'arch. Nunzia Marsico (tecnico incaricato), che ha l'obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori di ripristino alle autorità di gestione, vigilanza e sorveglianza competenti ;

di TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Gravina in Puglia, e, ai fini dell'esperienza delle attività di alta vigilanza e sorveglianza al Servizio regionale Parchi e Tutela della Biodiversità, alla Sezione regionale Vigilanza Ambientale e all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari);

di FAR PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

di TRASMETTERE copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 15 (*quindici*) pagine, compresa la presente. Il presente provvedimento,

a).è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;

- b).sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- c) sarà pubblicato sul BURP sezione 1, in versione integrale ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. "Procedure di VInCA e attività connesse con la componente marino costiera" presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali a valere sulle Risorse Programma regionale Tutela Ambientale, giuste DD n. 147 - 7.04.2024 e DD n. 273 - 11.06.2024.",

Vincenzo Moretti

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Angelini